

Senecio

a cura di Emilio Piccolo e Letizia Lanza



Vico Acitillo 124 - Poetry Wave

Vico Acitillo 124 - Poetry Wave

www.vicoacitillo.it
mc7980@mclink.it

Napoli, 2004

La manipolazione e/o la riproduzione (totale o parziale) e/o la diffusione telematica
di quest'opera
sono consentite a singoli o comunque a soggetti non costituiti come imprese
di carattere editoriale, cinematografico o radio-televisivo.

Riflessioni su principi di natura e lumi di ragione (tra Stoicismo e Diritto del XVIII secolo)

di Floriano Graziati

1. Raramente nella storia delle idee si sono intrecciate concezioni ed esperienze di diversa provenienza in termini altrettanto tempestivi, fecondi e stringenti di quelli del nodo in questione, quasi per un appuntamento d'indagine cruciale convenuto da lontane e autonome scaturigini. Infatti i saperi faticosamente acquisiti e assimilati nel singolo campo di ricerca, sia teorica sia sperimentale, hanno avuto nel caso l'effetto di predisporre, favorire e innescare un processo reciprocamente virtuoso e interattivo, davvero indispensabile e solidale nell'evoluzione della civiltà. Il concorso da un lato di sempre più copiose osservazioni ricavate attraverso lo studio sulla natura, il quale si imponeva prepotentemente con il maturare dei tempi, respingendo schemi dogmatici rivelatisi sicuramente inconsistenti e assurdi; dall'altro il concorso del rifiuto di ormai inaccettabili miscredenze circa la funzione propria della ragione, da riconoscere invece efficace in senso positivamente vantaggioso alla conoscenza: tali apporti convergenti fin da subito si integrarono e si saldano storicamente e filosoficamente con lontane, ignorate ma non ignote esperienze classiche – in particolare stoico-epicuree –, consentendo un appropriato riferimento e un coerente ricorso a quelle stesse pregresse radici per conferma e a sostegno delle nuove prospettive. Di più, tali contributi evolsero ben presto in cognizioni e in metodi sinergicamente innovativi e consapevoli, connotando d'ora in poi in caratteristiche e qualità originali e inattese la ricerca, lo sviluppo e la cultura che definiamo moderni.

2. Il lungo silenzio di autonomo tragitto speculativo intorno alla natura dopo Agostino e la Patristica non solo ha dapprima tratto motivazione dalla nuova prorompente e dominante soluzione teologica cristiana (utilizzando del resto le diffuse concezioni finalistiche ed etiche conformi al *natura sequi* degli Stoici ovvero, in contrapposizione, coltivando l'affinità neo-platonica di uno spirito che si stempera e degrada nella materia), ma più tardi ha preferito indagare, cautamente e consequenzialmente, il rapporto tra Dio e Natura sotto l'aspetto ontologico della trascendenza e dell'immanenza tra i due termini. Del resto, il porsi problematico e complesso della relazione Dio e Natura si andò via via maturando con gli apporti e gli approfondimenti della filosofia greca, derivati alla stessa Scolastica attraverso il sopraggiungere delle fonti islamiche, del rifiorire del Diritto comune e dei commerci e infine delle rivisitazioni dell'Umanesimo.

In tal modo finì per aprirsi lo spazio d'indagine avente per oggetto precipuo la Natura, su cui sollecitamente si posero nuovi maestri filosofi. Nel Rinascimento infatti la filosofia della natura nell'ispirazione vitalistico-panteista di Telesio, Bruno e Campanella, rompe la precedente visione verbale e astratta, andando ben oltre la teoria ancora etico-stoica di Bacone, secondo la quale l'ossequio all'ordine provvidenziale si concreta nel principio *naturae non imperatur, nisi parendo*, e attuandone preferibilmente l'attacco distruttivo contro il principio di autorità. Tra poco l'interpretazione dualistica (ma gerarchica) cartesiana di *res cogitans-res extensa* o il monismo geometrico di Spinoza cederanno il passo all'empirismo e al materialismo, forieri a loro volta dell'evoluzionismo e del probabilismo, in patente rottura con le tradizionali dottrine dell'esistenza di Dio e della sfera sopra-naturale, nonché dell'immortalità dell'anima.

3. Senonchè va sottolineato che i valori di giustizia, eguaglianza, libertà e virtù dai moderni giusnaturalisti attinti alla fonte stoica, addirittura pre-senecana¹ – giacchè «tutti viviamo sotto lo stesso cielo» –, appaiono piuttosto il curioso e prezioso contributo non già delle dottrine generali sulla natura, anche se ovviamente se ne collegano, bensì di una profonda pratica etico-giuridica che, nel XVII secolo, finisce primariamente per accogliere e compenetrare la riviviscenza e la riaffermazione filosofica del Diritto naturale. In realtà tutta l'elaborazione filosofica classica, con l'*humanitas* e lo *jus gentium* che la distingue, appare rientrare attraverso un ingresso secondario se non una porta di servizio, conseguendo così il vantaggio di non venire gelosamente respinta né di risultare stridente ovvero estranea alla cultura e alla sensibilità dei tempi. In tal modo, specifici “principi di natura” diventano il veicolo indispensabile per consentire e per accreditare i prossimi “lumi di ragione”, saldamente prevenendoli, collegandoli e sostenendoli.

La premessa fondamentale del giusnaturalismo consiste dunque nella distinzione filosofico-giuridica tra “ciò che è per natura e ciò che è per convenzione”, quest'ultima autonoma o eteronoma che si voglia, ma in ogni modo immanente e subordinata alla prima. Lo stesso *jus in civitate positum*, dunque, non viene escluso ma vale soltanto nell'ambito della naturalità, nel rispetto della razionalità e nel confine della laicità. Di conseguenza occorre senz'altro definire in primis i principi fondamentali, universali e perenni, innati e appartenenti a ciascun uomo, che informano e formano la sua essenza e ne costituiscono l'originario e incoercibile patrimonio, non derivato da altro né assoggettabile ad altro.

¹ Da ultimo, il passo integrale di Seneca nelle *Lettere a Lucilio* 47. 10 – famosissimo perché riconosce il principio di eguaglianza esteso *jure gentium* – recita «...costui che tu chiami schiavo è della tua stessa natura, gode dello stesso cielo e come te respira, vive e muore. Come puoi vedere lui libero, così egli può vedere te schiavo» (trad. mia).

Questa assoluta “centralità” dell’uomo (di chiaro retaggio rinascimentale e figurativamente vitruviana/vinciana) comporta implicitamente già per Grozio² e per Pufendorf³ non l’attribuzione di prerogative, bensì il semplice riconoscimento a ciascuno degli uomini in quanto tale della vita, della libertà, dell’onore, dell’eguaglianza, della giustizia e del cosmopolitismo, come dai giusnaturalisti è posto appunto in evidenza da subito, indipendentemente dalla successiva problematica empirista e illuminista del *pactum subiectionis* (Hobbes) o del *pactum unionis* (Locke). A quest’ultimo confronto sulla configurabilità del patto sociale, in effetti, il naturalismo darà ben presto origine e spazio poichè questo tema costituisce altro necessario preliminare al consociativismo sociale, alla sovranità popolare e alla democrazia politica (diretta o rappresentativa), all’impero della legge (e non degli uomini) e allo Stato-Ordinamento in senso moderno, attraverso la mediazione razionale di intelligenze, esperienze, scienze caratterizzanti un movimento culturale diffuso, che non senza squilibri e illusioni pervase la civiltà illuminista al seguito dei pensatori e degli enciclopedisti di punta.

4. Evidentemente per preparare e proseguire questo processo filosofico, storico, sociale, politico che conduce all’affermazione degli ordinamenti giuridici moderni serve predeterminare un metodo di procedimento e giova mettere a frutto le risorse della ragione – del resto essa stessa dato ed elemento interno alla natura che la dispone –, andando oltre la pura e semplice interpretazione e applicazione di canoni e di assetti naturali, rintracciabili e più o meno ordinabili nel mondo dell’esperienza sensibile. Di conseguenza, la specificità dell’esaltazione della ragione operata dagli Illuministi, mentre da un lato più che al razionalismo metafisico si collega, come accennato, all’esperienza e alla scienza di impronta baconiana attraverso Locke e Newton in Inghilterra o Condillac e gli Enciclopedisti in Francia, dall’altro confuta le contraddizioni emerse dalla “filosofia della natura”, sostituendola piuttosto con la “filosofia della storia” – come recita la felice terminologia coniata da Voltaire stesso sulla scorta del progressismo di Bayle⁴. L’idea è dunque di un progresso storico conseguibile alla luce della ragione, contro cui invano Rousseau riesumerà più tardi l’utopia dell’opposta visione “verde” secondo la quale «solo ciò che è naturale è anche razionale», cioè veramente comune all’ordine delle cose e dei viventi.

Ma questo approdo dell’individuazione di una “Storia universale” al contempo secondo natura e secondo ragione fu incontestabilmente raggiunto dagli Illuministi (come ormai viene generalmente riconosciuto rifiutando il vieto antistoricismo che è invece proprio di Rousseau) e ben si lega e si

2 U. Grozio, *De jure belli ac pacis*, Parigi 1625

3 S. Pufendorf, *De jure naturae et gentium*, Lund 1679

4 P. Bayle, *Dizionario storico e critico*, Rotterdam 1697.

concilia con le enunciazioni più pregnanti e significative dei principi giuridici prefigurati dai giusnaturalisti.

In primo luogo il giudice Montesquieu, facendo tesoro del suo soggiorno nella patria dell'empirismo, accoglie e sviluppa nel concreto la concezione lockiana della divisione o separazione dei poteri – meglio espressa successivamente nella distinzione in funzioni della sovranità, di per sé concettualmente unitaria –, facendola assurgere a criterio e a strumento indispensabile del moderno “Stato costituzionale”. Nella sua versione più evoluta si trasforma ben presto nella definizione di “Stato di diritto”, volendosi richiamare con tale terminologia il bilanciamento dei poteri e la previsione di tutela giudiziaria cui soggiacciono i governanti stessi in caso di violazione per loro opera dei diritti dei cittadini, tanto innati quanto ammessi dall'ordinamento giuridico positivo, andando finalmente ben oltre il ristretto ambito dell'*habeas corpus* di Giovanni Senza Terra.

Successivamente la luce della ragione e dell'esperienza consentirà di articolare in modo più acconcio ed equilibrato la consistenza rigorosa della divisione della sovranità, prevedendo che accanto alla distinzione tripartita parlamento-governo-ordine giudiziario sussistano altri presidi costituzionali – collaterali e importanti – per assicurare il buon funzionamento del sistema⁵.

5. A parte l'importanza dell'ingegneria costituzionale lucidamente dettata e sancita dall'Illuminismo, va evidenziato che l'altro lascito significativo e incontestabile dell'Età dei lumi è stato la proclamazione consapevole e decisa della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino* nelle sue diverse formulazioni, americane e europee oltre che francesi, con la coerente e conseguente codificazione civile e penale, esportata e divulgata in tutta la Comunità internazionale. E sicuramente non solo per il tramite delle baionette napoleoniche, ma piuttosto per la forza di irrefrenabile consenso e di adesione ideale “agli eterni e universali principi” che da allora sono a fondamento della nostra civiltà.

Va rammentato che la prima Costituzione temporalmente posta in essere secondo le nuove concezioni, specie in ossequio alla divisione dei poteri, fu non già europea, bensì quella della Virginia (giugno 1776) che dava seguito ai propositi e alle rivendicazioni di indipendenza espressi dalle Colonie americane nella Convenzione di Filadelfia tenutasi a partire dal settembre 1774. E infatti, pochi giorni dopo la Costituzione virginiana, fu adottata in tredici Colonie la solenne

⁵ Si tratta cioè del Presidente della repubblica quale custode della conformità politica alla Costituzione (naturalmente per democrazie non presidenziali) e della Corte costituzionale quale depositaria della conformità giuridica alla Carta. Sovente si finirà per assegnare avvedutamente ai titolari delle tre tradizionali funzioni l'esercizio di qualche attribuzione di per sé spettante agli altri due poteri. Evidentemente lo sforzo di ingegneria costituzionale per prevenire e limitare i conflitti al vertice dello Stato suppone e adegua ai tempi la pratica della vigilanza attiva della ragione

Dichiarazione di indipendenza confederale che, stilata da T. Jefferson coordinando i più prestigiosi pensatori di cultura europea (Franklin, Hamilton, Humboldt, Madison, Paine), al secondo paragrafo recita:

«Noi intendiamo queste verità di per sé evidenti: tutti gli uomini sono creati eguali ... e dotati di alcuni diritti inalienabili, tra cui sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. I Governi sono istituiti fra gli uomini per assicurare tali diritti e derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governanti»⁶.

Solo nel 1787 una nuova Convenzione di Filadelfia adottò la forma federale vera e propria e le norme costituzionali i cui testi, trasportati insieme con l'antecedente Costituzione della Virginia nel bagaglio del reduce Lafayette rientrato in Francia, risultano comunque di due anni anteriori alla prima Costituzione francese del 1789, che abbatté anche formalmente l'*ancien régime*. Tale *Dichiarazione* concretando una sua peculiare sintesi di giusnaturalismo e di contrattualismo con l'accentuazione del secondo⁷ e con l'abbandono di troppo facili utopie quali la ricerca della felicità (del resto tralasciata anche nella Convenzione Federale americana⁸), così si esprime:

«Art. 1 Gli uomini nascono liberi e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Art. 2 Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo.

Art. 3 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa non emani espressamente.

Art. 4 La legge è espressione della volontà generale» (trad. mia).

⁶ Citata, come più oltre, nella traduzione corrente riportata dai giuristi nelle opere costituzionali italiane (in particolare quelle di G. Zagrebelsky).

⁷ Tale proporzione nella miscela "europea" è perdurata nel tempo. Così ancora N. Bobbio ne *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, Torino 1984, pag. 170 e segg. ribadisce, pur nel culto del dubbio metodico e della consapevolezza di tante promesse non mantenute, che «il mondo della cultura va sovrapposto e contrapposto a quello della natura», accentuando l'aspetto illuministico della virtù dei cittadini-legislatori, necessaria per conseguire il difficile «privilegio della democrazia» attraverso il rispetto delle regole del gioco in cui si sostanzia la funzione del Diritto. Da questo, discendono anche le convinzioni di questo filosofo circa il necessario dosaggio tra libertà ed eguaglianza e l'angustia della ragione di fronte al «male passivo, sofferto dalle vittime nell'indifferenza del destino e nel cinismo dei potenti». Del resto il senso civile ed etico – prima ancora di quello giuridico – vieta a un filosofo "illuminista" che il pessimismo della ragione e della stessa volontà si corrompa in rassegnazione.

⁸ L'ancora vigente Preambolo peraltro proclama: «Noi, popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione» (trad. mia).

In sostanza, malgrado i rifacimenti delle successive versioni del 1791, del 1793 (mai entrata in vigore per il sopravvenire del Terrore) e del 1795 (decaduta con il colpo di stato napoleonico contro il Direttorio al rientro dall'Egitto quattro anni dopo), il testo di questa *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino* con il relativo preambolo resta il più significativo e fecondo paradigma per le successive e più ampie formulazioni proprie dello stesso Diritto internazionale succedutesi fino ai giorni nostri.